

Isabel Fanlo Cortés\*

## Il DDL Zan e il nodo dell'identità di genere

### Sommario

1. Sesso/genere e natura/cultura: elementi critici – 2. Le scelte definitorie del DDL Zan - 3. Identità di genere e differenza sessuale.

### Abstract

Il contributo intende analizzare le definizioni di 'sesso', 'genere', 'orientamento sessuale' e 'identità di genere' contenute nel DDL Zan (art.1). L'analisi è condotta alla luce del complesso dibattito sul rapporto tra sesso e genere, che costituisce una questione estremamente divisiva nell'ambito degli studi femministi (e non solo). Particolare attenzione è riservata alla definizione di identità di genere, che include la nozione di sesso e genere, e alle critiche a questa rivolta, anche da parte di alcune voci minoritarie ma autorevoli del femminismo italiano.

*The paper aims to analyze the definitions of 'sex', 'gender', 'sexual orientation' and 'gender identity' contained in the DDL Zan (art. 1). The analysis is conducted in the light of the complex debate on the relationship between 'sex' and 'gender', which is a very divisive issue in feminist studies (and not only). Particular attention is paid to the definition of gender identity, which includes the notions of sex and gender, and to the criticisms addressed to this definition, also by some minority but authoritative voices of Italian feminism.*

### 1. Sesso/genere e natura/cultura: elementi critici

Uno degli aspetti più controversi del DDL Zan riguarda l'elenco di definizioni con cui, nell'articolo di apertura del testo normativo<sup>1</sup>, vengono individuati i vari moventi dei crimini d'odio sanzionati nei successivi articoli. In particolare, come noto, le polemiche più accese hanno coinvolto il concetto di 'identità di genere', da intendersi, ai sensi della lettera d del citato articolo 1, come «l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione»<sup>2</sup>.

\* Professoressa associata di Sociologia del diritto, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova.

1 Art. 1. (Definizioni) Ai fini della presente legge: a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; c) per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; d) per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione.

2 Nell'elenco previsto all'art. 1 manca il richiamo alla disabilità che, assieme al sesso, è stato aggiunto solo in un secondo momento quale ulteriore movente dei crimini d'odio: come sappiamo, infatti, il DDL inizialmente si proponeva di estendere la tutela penale degli atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici o religiosi solo a quelli fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Mentre il richiamo al sesso ha sollevato non poche contestazioni da parte di alcune voci femministe, restie a considerare come una minoranza sessuale (anche se, invero, il DDL non parla né di donne né di mi-

Tale definizione chiama in causa due nozioni – sesso e genere – altrettanto controverse, la cui relazione è questione molto discussa e divisiva nel dibattito femminista, e non solo.

Storicamente, il concetto (culturale) di genere, inteso come costruito sociale dato dall'insieme di aspettative, ruoli, modelli, ma anche di atteggiamenti, tendenze, gusti che vengono associati all'appartenenza all'uno o all'altro sesso in un determinato contesto storico e culturale, è stato caratterizzato in paradigmatica opposizione al concetto (biologico) di sesso, quale attributo naturale che distinguerebbe maschi e femmine (*tertium non datur*) sulla base di caratteristiche biologiche<sup>3</sup>.

L'elaborazione della distinzione sesso/genere in questi termini dicotomici persegue, come noto, un intento ben preciso: smascherare e contrastare alcune forme di determinismo biologico, che pretendono di giustificare su base naturale, e quindi di legittimare come "normali" e imm modificabili, differenze le quali, in realtà, hanno origine sociale e culturale e, nel caso delle donne, sono state, e in parte continuano a essere, fonte di oppressione e di meccanismi di inferiorizzazione. In quest'ottica, il genere è un concetto critico che consente di visibilizzare il carattere socialmente costruito di stereotipi, discriminazioni e disuguaglianze che, lungi dal poter essere ancorate a immutabili ragioni biologiche, possono e debbono essere superate.

Tale modo di intendere il genere e, ancor prima, la distinzione sesso/genere ha però subito nel corso tempo vari ripensamenti.

Anzitutto, alcuni studi hanno contribuito a mettere in dubbio il carattere necessariamente fisso e binario del concetto biologico di sesso.

Dal punto di vista evolutivo, si sostiene che il sesso biologico sia binario in quanto in tutti gli organismi che praticano la riproduzione sessuata questa avviene per il tramite di cellule sessuali o gameti che possono essere soltanto di due tipi (uova vs. spermatozoi)<sup>4</sup>. Tuttavia, il criterio c.d. gametico non è l'unico criterio per determinare il sesso biologico di una persona: tipicamente, anzi, questo viene ascritto alla nascita sulla sola base dell'osservazione della morfologia dei genitali esterni.

Oltre ai criteri relativi alle cellule sessuali e a quelli relativi all'anatomia dei genitali, esistono ulteriori criteri per l'assegnazione del sesso biologico: quelli genetici o cromosomici (46-XX v. 46-XY), quelli relativi all'anatomia delle gonadi o, ancora, criteri ormonali o che dipendono dai caratteri sessuali secondari. Nella stragrande maggioranza dei casi tutti questi criteri tendono a coincidere, ma non è detto sia sempre così: alcune persone, ad esempio, possono soddisfare alcuni criteri di appartenenza al sesso maschile o al sesso femminile ma non tutti<sup>5</sup>. Ad esempio, può non esservi corrispondenza tra il sesso c.d. fenotipico, definito dai caratteri sessuali primari e secondari, e il sesso c.d. genetico, definito dal corredo cromosomico<sup>6</sup>.

In particolare, il fenomeno dell'intersessualità, che colpisce all'incirca l'1,7-2 % della popolazione, evidenzerebbe come vi siano individui che, possedendo caratteristiche sessuali non interamente attribuibili né al sesso maschile né al sesso femminile<sup>7</sup>, sfuggono al principio del binarismo sessuale su cui si fonda l'organizzazione dell'intera compagine sociale, nonché lo stesso diritto che parte solitamente

sogin), l'inclusione della disabilità è rimasto piuttosto in sordina nel dibattito pubblico, salvo alimentare il sospetto che quest'aggiunta un po' posticcia fosse stata architettata allo scopo di rendere più accettabile, a livello di opinione pubblica, i restanti contenuti del documento normativo. Anche la reazione da parte del mondo attivista delle persone con disabilità è stata piuttosto tiepida e, secondo alcune, ciò dovrebbe far riflettere sulle persistenti difficoltà a cogliere le matrici comuni che stanno dietro ai meccanismi di marginalizzazione che colpiscono le soggettività che deviano rispetto al modello antropologico del c.d. individualismo possessivo (maschio, adulto, abile, bianco, eterosessuale, cisgender, e così via): A. Belotti, *Il ddl Zan è un'occasione anche per le persone disabili*, in *Internazionale*, 18 maggio 2021, <https://www.internazionale.it/opinione/adriana-belotti/2021/05/18/dl-zan-disabili>.

- 3 Tale elaborazione della distinzione sex/gender può essere fatta risalire all'antropologa Galey Rubin, *The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex*, in *Toward an Anthropology of Women*, R. Reiter (ed.), New York, Monthly Review Press, pp. 157-210, nella cornice di un orientamento femminista che aspirava a creare una società *genderless*, «in which one's social anatomy is irrelevant to who one is, what one does and whom one makes love» (Ivi, p. 204).
- 4 G. Vallortigara, *Sesso biologico: facciamo chiarezza*, in *Micromega*, 4, 2021, pp. 104 ss.
- 5 In questo senso, 'sesso' esprimerebbe un concetto a grappolo, definito da un insieme di proprietà tali per cui è sufficiente soddisfarne alcune per rendere il concetto applicabile: A. Stone, *An Introduction to Feminist Philosophy*, Cambridge, Polity, 2007, p. 44.
- 6 È noto il caso dell'atleta spagnola María José Martínez-Patiño che, pur presentando caratteri sessuali primari femminili, ha un corredo cromosomico maschile e nondimeno riuscì a farsi riammettere nelle competizioni femminili.
- 7 M. Balocchi, ed., *Intersex. Antologia multidisciplinare*, Edizioni ETS, 2019.

dall'assunto secondo cui tutte le persone possono (e dunque debbono) essere classificate come maschi e femmine<sup>8</sup>.

Proprio il caso delle persone intersex mostrerebbe come il sesso non sia necessariamente un dato fisso, certo e preconstituito, di cui ci si limita a prendere atto: la sua assegnazione dipende in realtà da un'interpretazione compiuta dal personale sanitario al momento della nascita<sup>9</sup>, da una scelta (come tutti gli atti di classificazione) solitamente condotta, in caso di incertezza, sulla base di parametri di adeguatezza convenzionalmente assunti per definire un corpo maschile o femminile<sup>10</sup>.

Da altro punto di vista, indipendente dal precedente, si è osservato come anche il sesso sia, almeno in parte, il frutto di una costruzione sociale, nel senso che il modo in cui le (innegabili) differenze biologiche tra i sessi sono percepite, costruite e interpretate (ad esempio in un'ottica binaria) dipende da fattori culturali suscettibili di mutare nel tempo. La stessa differenza sessuale tra maschi e femmine sarebbe una scoperta della modernità, risalente al XVIII secolo e allo sviluppo degli studi in campo medico che mettono in luce il diverso ruolo di donne e uomini nella riproduzione umana. Prima di allora, per lungo tempo, a dominare il panorama filosofico e della scienza medica è la teoria del corpo unico, in base alla quale il sesso femminile non è da considerarsi come una categoria distinta rispetto al sesso maschile, ma come una specificazione "imperfetta" dello stesso modello<sup>11</sup>. Secondo una tenace tradizione, che affonda le proprie radici nell'antica Grecia e giunge fino al medioevo - passando da Galeno, Aristotele e Andrea Vesalio (1514-1564), autore del primo trattato di anatomia moderna - le diverse sembianze degli organi genitali femminili sono spiegate all'insegna del "mancato sviluppo" rispetto a quelli maschili, i quali rimangono al centro di studi e ricerche in un'ottica androcentrica che tende a far coincidere il maschile con l'universale. Non a caso, come ci ricorda Thomas Laquer, nella immagini anatomiche del rinascimento, la vagina è rappresentata come un fallo introiettato<sup>12</sup>.

Al di là di ciò, come è stato notato, non è sempre agevole stabilire quali differenze tra uomini e donne dipendano da fattori sociali e culturali e quali, invece, da fattori biologici<sup>13</sup>. Alcune ricerche hanno dimostrato che alcune caratteristiche solitamente ricondotte a cause biologiche dipendono in realtà anche da aspettative e ruoli di genere: ad esempio, il fatto che alcune malattie, come l'osteoporosi, colpiscono di più le donne in menopausa dipenderebbe, almeno in parte, anche dalle diete e altri meccanismi disciplinanti a cui i corpi femminili tendono a sottoporsi in misura maggiore rispetto agli uomini. Per altro verso, la biologia non è in grado di fornire risposte certe all'eventuale condizionamento di fattori biologici su alcuni comportamenti sociali: è possibile che qualche legame ci sia, ma l'effetto ad esempio dei livelli ormonali o dei geni rimane ancora poco chiaro e tutt'altro che lineare<sup>14</sup>.

Il punto è che il criterio su cui si radica la tradizionale distinzione tra sesso e genere rinvia a una dicotomia - quella tra natura e cultura - tanto rassicurante e consolidata nel nostro modo di pensare e nei sistemi di classificazione e categorizzazione con cui interpretiamo il mondo, quanto arbitraria<sup>15</sup>.

Così, si è sostenuto che se in qualche modo la stessa categoria di sesso è connotata dal punto di vista di genere - non nel senso che il sesso non esista in natura ma nel senso che nel momento in cui

- 
- 8 A. Fausto Sterling, *Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality*, New York, Basic Book 2000; L. Bernini, *Maschio e Femmina Dio li credè!? Il sabotaggio transmodernista del binarismo sessuale*, Milano, Il Dito e la Luna, 2010.
- 9 Del resto, anche prima dell'entrata in vigore della L. n. 164/1982 che regola la procedura di rettificazione di attribuzione di sesso, è lo stesso ordinamento giuridico italiano (ex art. 454 c.c.) ad ammettere che vi possa essere un margine di "errore" dell'attribuzione del sesso alla nascita, anche se, come giustamente nota Barbara Pezzini, più che di errore in senso stretto, dovrebbe parlarsi di sostituzione dell'interpretazione dei caratteri sessuali data al momento della nascita con una diversa successiva interpretazione, di solito sollecitata o indirizzata da trattamenti medico-chirurgici: B. Pezzini, *Genere e diritto. Come il genere costruisce il diritto e il diritto costruisce il genere*, Bergamo, Bergamo University Press (Sestante edizioni), 2012, p. 169.
- 10 A. Lorenzetti, *Il "trattamento" giuridico della condizione intersessuale*, che introduce un interessante focus sulla condizione intersessuale in ambito giuridico, in *GenIUS*, n. 1, 2018, spec. p. 7. Il problema è che il giudizio di (in)adeguatezza rispetto tali parametri può talvolta giustificare il ricorso interventi chirurgici invasivi: sul punto v. anche P. Veronesi, *Corpi e questioni di genere: le violenze (quasi) invisibili*, in *GenIUS*, n. 2, 2020, pp. 8-22.
- 11 F. Collin, *Différence des sexes*, in *Dictionnaire du corps*, M. Marzano (Sous la direction de), Paris, Puf, 2007, pp. 302-307; G. Origi, *"Gender Studies" tra natura e cultura*, in *Generi e saperi: un'esplorazione fra discipline umanistiche e tecno-scientifiche*, L. Veronesi, V. Chizzola, F. Alfieri (a cura di), Trento, FBK Press, 2012, pp. 15-28.
- 12 T. Laquer, *Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1990.
- 13 F. Poggi, *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 1, 2017, p. 62.
- 14 U. Pfeffer, *La biologia non aiuta, in La donna non esiste. E l'uomo? Sesso, genere, identità*, N. Vassallo (a cura di), Torino, Codice edizioni, 2018, pp. 23-40, spec. p. 28 ss.
- 15 Ph. Descola, *Par delà de nature et culture*, Paris, Gallimard, 2003 (*Oltre natura e cultura*, Milano, Cortina Raffaello ed., 2021); J.P. Changeaux, *L'homme neuronal*, Paris, Hachette, 1984 (trad. it. *L'uomo neurale*, Milano, Feltrinelli, 1998).

viene nominato «esso viene interpretato e reso “culturale” dallo stesso linguaggio che utilizziamo»<sup>16</sup> – allora neppure il genere andrebbe concepito come mera iscrizione culturale di significato su un sesso già dato<sup>17</sup>.

È in particolare sul concetto di genere che la messa in discussione del dualismo sesso-genere basato sulla dicotomia natura-cultura ha avuto forti ripercussioni: ancor di più del concetto di sesso, quello di genere è stato infatti al centro di un dibattito articolato che ha avuto esiti molto diversificati, in parte condizionati anche dalla varietà di ambiti disciplinari in cui il relativo termine è stato utilizzato e studiato.

Un esito rilevante, tra gli altri, ha consistito nella tendenza a tematizzare il genere come questione identitaria: in quest’ottica, il genere, al pari della “razza”, della classe sociale, dell’orientamento sessuale, dell’appartenenza religiosa e così via, contribuirebbe a caratterizzare l’identità personale. Hanno favorito tale tendenza anche i numerosi studi, condotti da diverse prospettive – dalla psicanalisi alla psicologia sociale, passando dalle teorie dell’apprendimento sociale – sul modo in cui i soggetti (inevitabilmente) incorporano e a loro volta rielaborano ed eventualmente sovvertono i modelli normativi e le aspettative di ruolo legate al sesso di appartenenza.

In alcuni casi, questa svolta “identitaria” ha condotto a una vera e propria riconcettualizzazione di ‘genere’, non più inteso come gabbia e veicolo di stereotipi costrittivi dal quale liberarsi, bensì come valore positivo da promuovere in quanto espressione personale del proprio sé, del proprio corpo e della propria psiche. In questa cornice trovano collocazione le riflessioni sulla specificità del (genere) femminile, elaborate nell’ambito dell’eterogeneo movimento del femminismo della differenza<sup>18</sup> in un’ottica di valorizzazione delle differenze che tenta, da un lato, di convertire storici motivi di discriminazione in motivi di orgoglio<sup>19</sup>, dall’altro, di superare le derive assimilazioniste ascritte al femminismo dell’uguaglianza o della prima ondata<sup>20</sup>. In tali riflessioni, che accompagnano ad esempio i noti tentativi di sviluppare una psicologia o un’etica precipuamente femminile<sup>21</sup>, si assiste talvolta a una sovrapposizione concettuale tra genere e sesso, per quanto quest’ultimo, lungi dall’essere ridotto a mera dimensione biologica, viene colto nella dimensione simbolica di corpo sessuato.

Se, come è stato notato, almeno alcune versioni del femminismo della differenza rischiano di accreditare una metafisica dei generi che, senza mettere in discussione il loro carattere binario (ossia l’idea che i generi siano sempre e soltanto due), oscura il ruolo dei condizionamenti sociali ma anche della volontà individuale (il genere/sesso femminile sembra configurarsi come qualcosa di “oggettivo”, universale e innato in ogni donna), in altre rielaborazioni del genere in chiave identitaria tale ruolo viene riabilitato in una prospettiva critica nei confronti del binarismo dei generi. Interessante, a questo propo-

- 
- 16 F. Bilotta, *Transessualismo*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, R. Sacco (dir.), Milano, Utet, 2013, pp. 732-769, spec. p. 734.
- 17 J. Butler, *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity* (1999), trad. it., *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità*, Laterza, 2017, p. 13. Scrive Butler a questo proposito: «l’idea che il genere sia costruito sembra suggerire un certo determinismo dei suoi significati iscritti su corpi anatomicamente differenziati, laddove tali corpi sono intesi come destinatari passivi di una legge culturale inesorabile. Quando la “specificità” cultura che “costruisce” il genere viene concepita nei termini di tale legge o serie di leggi, il genere finisce per apparire fisso e determinato, come nella formulazione per cui la biologia è un destino. Così, non è la biologia ma la cultura a diventare un destino» (*Ivi*, p. 14).
- 18 In Europa il femminismo della differenza nasce in Francia e si sviluppa nelle teorie di autrici come Luce Irigaray, Julia Kristeva e Hélène Cixous che hanno avuto un’importante influenza nel c.d. pensiero della differenza sessuale, elaborato in Italia dalle femministe riunite intorno a *La libreria delle donne di Milano* e nella comunità filosofica femminile *Diotima* (*Diotima Il pensiero della differenza sessuale*, Milano, La Tartaruga Edizioni, 1987). Per una disamina delle eterogenee prospettive riconducibili al c.d. femminismo della differenza v. A. Facchi, *A partire dall’uguaglianza. Un percorso nel pensiero femminista sul diritto*, in *AG. About Gender. Rivista internazionale di studi di genere*, n. 1, 2012, pp. 118-150 e L. Re, *Eguaglianza, differenza e diritto. Uno sguardo al dibattito femminista contemporaneo*, in *AG. About Gender. Rivista internazionale di studi di genere*, n. 15, 2019, pp. 1-42.
- 19 Ossia, per dirla con Letizia Gianformaggio, di trasformare «il marchio della differenza nel vanto della differenza [...] reinterpretando la differenza-esclusione come differenza-specificità»: L. Gianformaggio, *Eguaglianza, donne, diritti*, A. Facchi, C. Faralli, T. Pitch (a cura di), Bologna, 2005, p. 113.
- 20 Si tratta, come è noto, del movimento femminista che ha storicamente guidato i processi politici di emancipazione delle donne fin dalla fine del Settecento, rivendicando per loro gli stessi diritti riconosciuti agli uomini (a questo altrettanto ampio filone sono solitamente ricondotti il “femminismo liberale” e quello socialista).
- 21 L’esempio forse più noto è in Europa quello di L. Irigaray, *Éthique de la différence sexuelle*, 1984, trad. it. *Etica della differenza sessuale*, Milano, Feltrinelli, 1985 e, negli Stati Uniti, quello di C. Gilligan, *In a Different Voice. Psychological Theory and Women’s Development*, 1982, trad. it. *Con voce di donna. Etica e formazione della personalità*, Milano, Feltrinelli, 1987, massima rappresentante del c.d. femminismo culturale.

sito, il contributo di Judith Butler in *Undoing gender*<sup>22</sup>, dove il genere non è più considerato “una finzione”, una performance, come ai tempi di *Gender Trouble*<sup>23</sup> – quando la stessa autrice celebrava la vivacità sovversiva e politicamente trasformativa del drag<sup>24</sup>, che mettendo in scena certi stereotipi attribuiti al femminile ne fa una parodia e al contempo una critica –, ma diventa terreno di una lotta potenzialmente liberatoria tra “coercizione” (modelli eteroimposti) e “soggettivazione” (rielaborazione di tali modelli). L’idea è che una volta “disfatto” (i.e. decostruito) il genere, o almeno un certo modo di intenderlo, si apra la possibilità per i soggetti di praticarlo in maniera diversa, mettendo in campo atti performativi<sup>25</sup> che coinvolgono il modo di esibire il proprio corpo e di porlo in relazione con gli altri soggetti.

Ovviamente, avverte Butler, non si può pensare al genere come a qualcosa di cui ci si può appropriare o sbarazzare una volta per tutte – *to do and undo one’s gender* è un processo articolato e completo<sup>26</sup> – e così come le norme di genere (ossia le norme che prescrivono a maschi e femmine cosa devono o non devono fare in quanto tali) vengono costantemente ripetute e “citate” in atti della vita quotidiana<sup>27</sup>, anche la loro discussione in chiave critica implica un’attività incessante e continua<sup>28</sup>. La capacità trasformativa che viene riconosciuta all’agency individuale e collettiva rispetto al genere non nega il suo carattere culturalmente costruito, e per questo eteroimposto<sup>29</sup>, al contrario, proprio la consapevolezza della costruzione sociale del sé, «pur enfatizzando la preesistenza di un mondo sociale che non si è scelto, rende possibile la volontà trasformativa di quello stesso mondo<sup>30</sup>». In quest’ottica, come scrive ancora Olivia Guaraldo, autrice della prefazione alle due edizioni italiane di *Gender Trouble*<sup>31</sup>, «il gender, la norma che costruisce i soggetti socialmente e culturalmente come maschile o femminile, è anche l’ambito di azione in cui è possibile contestare la fissità, la normalità, la permanenza, la stabilità di quelle categorie, di quei pannelli divisorii che idealmente dividono l’umanità in due»<sup>32</sup>. Protagoniste di questa contestazione sono anzitutto quelle soggettività (c.d. transgender) che non si riconoscono nelle tradizionali categorie binarie del maschile e del femminile.

Anche inteso in questi termini, il concetto di genere (quale elemento identitario) rimane distinguibile da quello di sesso, per quanto, tale distinzione non possa collassare sulla dicotomia natura-cultura: parafrasando Butler, si potrebbe dire che, come il sesso non sta (soltanto) alla natura<sup>33</sup>, così il genere (chiamando in causa anche la relazione soggettiva e intersoggettiva con il proprio corpo e la propria sessualità), non sta (soltanto) alla cultura.

- 
- 22 J. Butler, *Undoing Gender* (2004), trad. it. a cura di F. Zappino, *Fare e disfare il genere*, Roma, Mimesis, 2014.
- 23 J. Butler, *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity*, cit.
- 24 O. Guaraldo, *La disfatta del gender e la questione dell’umano. Prefazione*, in J. Butler, *Undoing Gender* (2004), trad. it. a cura di F. Zappino, *Fare e disfare il genere*, cit., p. 9.
- 25 V. in questo senso anche T. Pitch, *Sesso e genere: la posta in gioco*, in *Micromega*, n. 4, 2021, p. 128.
- 26 Ovviamente, come osserva Federico Zappino (*Introduzione*, in *Il genere tra neoliberalismo e neofondamentalismo*, Id. (a cura di), Verona, Ombrecorte, 2016, pp. 13-14), il modo in cui i soggetti «fanno e disfano» il genere dipende anche dalla loro condizione situata, ossia dal tempo, dal luogo e dalle specifiche relazioni di potere in cui si collocano, nonché dalla loro “razza”, classe, abilità corporea, e così via.
- 27 J. Butler, *Bodies that Matter*, Routledge, New York-London, 1993.
- 28 F. Zappino, *Introduzione*, cit., pp. 13-14: «Il genere, in primo luogo, è una forma di assoggettamento, in seno alla quale, in modo più o meno cosciente, si diventa soggetti. Soggetti possibili, riconoscibili, intelligibili, soggetti che possono parlare e agire o al contrario, che possono farlo solo a determinate condizioni, o che non possono farlo. Solo in un secondo momento esso può anche diventare il *luogo* a partire dal quale contestare quell’assoggettamento o il *mezzo* attraverso il quale incorporare e performare quell’atto di contestazione, o quella discussione dei suoi termini».
- 29 È evidente il ripensamento dell’Autrice rispetto alle tesi sostenute in *Gender Trouble*, pubblicato per la prima volta nel 1990, in particolare all’idea che il genere – come altre forme di identità – non è che un atto senza attore, di cui vediamo solo performance e attuazioni. Lo spazio concesso alla capacità trasformativa dell’agency individuale e collettiva rispetto alle determinazioni sociali del genere può essere interpretato anche come un modo in cui Butler risponde alle critiche mosse alle sue precedenti opere (oltre a *Gender Trouble*, anche *Bodies that Matter*) rispetto alle conseguenze di una concezione dell’identità di genere eccessivamente “disincarnata”, e in particolare alle critiche di Rosi Braidotti, esponente di spicco (di una versione) della teoria contemporanea della differenza sessuale (v. in particolare cap. IX di *Undoing gender*).
- 30 O. Guaraldo, *La disfatta del gender e la questione dell’umano*, cit., p. 12.
- 31 Oltre all’edizione già citata nella nota 22, ve n’è una precedente, dal titolo *La disfatta del genere*, Roma, Meltemi, 2006.
- 32 O. Guaraldo, *La disfatta del gender e la questione dell’umano*, cit., p. 12.
- 33 J. Butler, *Questione di genere*, cit., p. 13.

## 2. Le scelte definitorie del DDL Zan

Può risultare interessante chiedersi, a questo punto, come si collochi la scelta definitoria operata nel DDL Zan (art. 1) a proposito delle espressioni ‘sesso’, ‘genere’, ‘orientamento sessuale’, ‘identità di genere’, rispetto a questo quadro teorico, qui tratteggiato in maniera certamente sommaria rispetto a un dibattito ben più articolato e complesso.

A parte la definizione di ‘orientamento sessuale’ (intesa come «l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi») che corrisponde a una definizione lessicale comunemente accettata, nei restanti casi (‘sesso’, ‘genere’, ‘identità di genere’) si tratta tecnicamente di ridefinizioni, ossia di definizioni che suggeriscono, in questo caso prescrivono, di attribuire alle espressioni in questione un significato parzialmente tecnicizzato rispetto alle definizioni lessicali<sup>34</sup>.

Iniziamo da ‘sesso’: qui il richiamo è al sesso biologico o anagrafico, che sono, come noto, due cose ben diverse. L’uso della disgiunzione «o» sembra mostrare la consapevolezza che, almeno da qualche anno a questa parte, nel nostro ordinamento giuridico il sesso anagrafico costituisce uno status legale che può prescindere dal dato sessuale biologico<sup>35</sup>. In questo senso si è espressa la Corte Costituzionale<sup>36</sup>, stabilendo che, contrariamente a quanto ritenuto in precedenza dalla giurisprudenza maggioritaria<sup>37</sup>, ai fini della rettifica del sesso anagrafico risultante dall’atto di nascita – procedura disciplinata dalla nota L. 14 aprile 1982, n. 164<sup>38</sup> – non sia necessario l’adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali primari. Secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata della citata legge proposta dalla Corte, tale adeguamento può essere *autorizzato* qualora la persona interessata desideri sottoporsi a trattamenti chirurgici per “allineare” il sesso biologico al sesso anagrafico di cui si è richiesta la rettifica<sup>39</sup>, ma non può essere *imposto* a persone che, per ragioni mediche o per scelta, pur volendo cambiare nome, non intendono “transitare” al sesso opposto, affrontando una trasformazione radicale e irreversibile del proprio corpo<sup>40</sup>.

In quest’ottica, dunque, ai fini della (ri)assegnazione del sesso anagrafico<sup>41</sup>, assumerebbe rilevanza non il sesso biologico, bensì quello talvolta denominato dalla dottrina giuridica in termini di “sesso psicologico”<sup>42</sup> – nel senso di sesso auto-percepito e vissuto – grosso modo corrispondente all’ “identità di genere”, almeno così come intesa nel DDL in esame, vale a dire al modo in cui una persona si percepisce, si identifica e *si relaziona anche all’esterno*, rispetto al genere (maschile, femminile, entrambi, o nessuno dei due), a prescindere dal sesso assegnato alla nascita<sup>43</sup>.

34 U. Scarpelli, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo* (1959), Milano, Giuffrè, 1985, pp. 65-66.

35 Nella stragrande maggioranza dei casi, in effetti, il sesso anagrafico indicato nell’atto di nascita assume come parametro di riferimento il sesso biologico (quello fenotipico, basato sulla mera osservazione dei genitali esterni), il quale viene indicato dal personale sanitario nell’attestazione di avvenuta nascita che, a sua volta, confluisce nella dichiarazione di nascita dei genitori, a sua volta recepita nell’atto di nascita. Tuttavia, appunto, per la modifica del sesso anagrafico non è più richiesta necessariamente la modifica del sesso anatomico: v. G. Viggiani, *Appunti per un’epistemologia del sesso anagrafico*, in *GenIUS*, n. 1, 2018, pp. 30-39 e ivi per ampi riferimenti alla dottrina in tema di rettificazione del sesso anagrafico.

36 V. Corte costituzionale, sentenza del 5 novembre 2015 n. 221.

37 Per una rassegna di tale giurisprudenza v. A. Lorenzetti, *Il cambiamento di sesso anagrafico e le sue condizioni: la necessità o meno dell’intervento chirurgico. Brevi riflessioni sulla situazione attuale e suoi prossimi sviluppi*, in *GenIUS*, n. 1, 2015, p. 175 ss.

38 L’ampia formulazione contenuta nell’art. 1 della L. n. 164/1982, anche a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 150/2011, richiamando genericamente le modificazioni dei “caratteri sessuali”, non specifica se tali modificazioni debbano riguardare necessariamente i caratteri primari (ossia i genitali, modificabili nella loro morfologia ma non completamente dal punto di vista funzionale e comunque con esiti incerti) o solo quelli secondari (ad esempio, il seno, la distribuzione pilifera, la voce, la distribuzione della massa muscolare, e così via, modificabili con trattamenti ormonali).

39 Così tipicamente nel caso delle persone transessuali.

40 Così nel caso delle persone transgender.

41 Secondo la ricostruzione proposta da Viggiani, anche ai fini della assegnazione del sesso anagrafico alla nascita, in quanto il sesso fenotipico costituirebbe “un indizio” dell’identità di genere, che la persona svilupperà solo in un momento successivo: G. Viggiani, *Appunti per un’epistemologia del sesso anagrafico*, cit., p. 38.

42 F. Bilotta, *Transessualismo*, cit., spec. p. 735.

43 Benché il riconoscimento dell’identità di genere, comunque intesa, sia stato assunto dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 221/2015 «quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona», nondimeno, tale riconoscimento non comporta, nel nostro ordinamento, l’automatico accesso alla modifica del sesso legale, che rimane invece subordinato a una procedura autorizzativa in cui, ai sensi

‘Identità di genere’ è espressione già nota nel panorama giuridico nazionale, dove compare per la prima volta nel D. Lgs. n. 18/2014 in materia di attribuzione della qualifica di rifugiato che, in attuazione della direttiva 2011/95/UE, identifica nell’identità di genere uno dei criteri di appartenenza a gruppi sociali potenzialmente vittime di persecuzione<sup>44</sup>. La ritroviamo più di recente anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale che riconduce l’identità di genere, quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale, nell’alveo dei diritti fondamentali della persona<sup>45</sup>.

È tuttavia la prima volta che quest’espressione viene definita, e (ri)definita in termini che chiaramente perseguono l’intento di intercettare la condizione delle persone trans (in senso ampio), ossia di tutte quelle persone il cui sesso assegnato alla nascita non corrisponde all’identità di genere percepita e manifestata: non solo, si badi, coloro che «aspirano alla corrispondenza del sesso anagrafico con quello soggettivamente percepito e vissuto» a cui espressamente si era riferita la Corte Costituzionale nella sentenza n. 180/2017, ma anche coloro (trans in senso stretto o transgender) che, per i motivi più vari, non intendono modificare il proprio aspetto esteriore e/o non intendono transitare in via definitiva perché non si riconoscono nel binarismo di genere. Si tratta della prima volta che la condizione transgender, tipicamente confinata in “una terra di mezzo” che sfugge alle categorizzazioni binarie, acquisisce (o avrebbe acquisito, se il DDL fosse stato approvato) visibilità nel nostro ordinamento.

In termini più generali, nella ridefinizione proposta viene valorizzata una duplice dimensione: non solo l’auto-percezione soggettiva, che sarebbe del resto riduttiva rispetto all’esperienza che ognuno\* fa del proprio corpo, ma anche la manifestazione di sé, che chiama in causa il carattere intersoggettivo, relazionale, dell’identità di genere.

Tale dimensione intersoggettiva e relazionale caratterizza anche la stessa (ri)definizione di ‘genere’ come «qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso» prevista nel DDL alla lett. b dell’art. 1. Si tratta, a ben vedere, di una ridefinizione del tutto originale, che segna una certa discontinuità rispetto ai significati di ‘genere’ generalmente accolti nel nostro ordinamento, dove il relativo termine, quando non è inteso come sinonimo di genere o sesso femminile, trova l’unico parametro definitorio di riferimento nella legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, anche nota come Convenzione di Istanbul<sup>46</sup>. In questo testo, come si ricorderà, per ‘genere’ si intende «l’insieme di ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini» (art. 3, lett. c). Mentre la Convenzione di Istanbul, in accordo alla letteratura prevalente, accoglie dunque una definizione di genere come costruzione sociale legata ai ruoli e alle aspettative nei confronti, rispettivamente, di maschi e femmine<sup>47</sup> – qualcosa che è *imposto* e non scelto –, il concetto fatto proprio dal DDL valorizza invece una dimensione (inter)soggettiva, secondo cui il genere è qualcosa che si *sceglie* di mettere in scena, di manifestare all’esterno anche in contrasto con le norme sociali connesse al sesso ascrivito alla nascita. In buona sostanza, viene stipulata una definizione di ‘genere’ (fondata sull’autodeterminazione individuale), che oscura la dimensione costruttivista (fondata sull’eterodeterminazione) e risulta in qualche modo sovrapponibile e ridondante rispetto alla già citata ridefinizione di ‘identità di genere’ (art. 1, lett. d).

---

della L. n. 164/1982, è richiesto il fattivo coinvolgimento e il controllo di esperti e di un giudice, in nome di un supposto interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche. In questo senso, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 180/2017, ha chiarito che «va [comunque] escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell’accertamento della transizione». Venuta meno la necessità dell’intervento chirurgico in funzione normalizzatrice, non si rinuncia quindi al requisito della diagnosi della disforia di genere e dunque della “patologizzazione” della persona trans. Sul punto: v. F. Saccomandi, *Spesso non binarie, sempre non conformi: la “piena depatologizzazione” delle soggettività trans*, in *GenIUS*, n. 2, 2020, pp. 1-21; O. Fiorilli, S. Voli, *De-patologizzazione trans\* tra riconoscimento e redistribuzione*, in *Il genere tra neoliberalismo e neofondamentalismo*, F. Zappino (a cura di), cit., pp. 97-109. Del resto, la necessità di sottoporsi a esami specialistici per provare l’esistenza di una disforia di genere ha ricevuto il pieno avvallo della Corte di Strasburgo: per approfondimenti v. N. Palazzo, *Terre di mezzo e mine vaganti: il riconoscimento giuridico del genere della persona trans*, in questa *Rivista*, n. 1, 2021, pp. 6-24.

44 Fa ricorso alla stessa espressione anche la legge sull’ordinamento penitenziario, così come modificata nel 2018, che all’art. 1 richiama l’identità di genere (assieme all’orientamento sessuale) tra i motivi vietati di discriminazione nel trattamento penitenziario.

45 Corte costituzionale, sentenza n. 221/2015, cit. e sentenza del 13 luglio 2017, n. 180.

46 Approvata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011, tale Convenzione è stata aperta alla firma l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con la legge n. 77/2013.

47 Per approfondimenti su tale definizione v. F. Poggi, *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul*, cit., pp. 51-76 e P. Parolari, *La violenza contro le donne come questione transculturale. Osservazioni sulla Convenzione di Istanbul*, in *Diritto e questioni pubbliche*, n. 14, 2014, p. 859 ss.

Ora, se, come avvertiva Giovanni Tarello, l'utilità delle definizioni legislative va commisurata alla loro capacità di rendere univoci almeno quei vocaboli che sono in esse definiti (allo scopo di ridurre l'incertezza nella fase interpretativa e applicativa della legge)<sup>48</sup>, la ridefinizione di 'genere' proposta dal DDL non sembra in effetti fornire al giudice uno strumento utile a distinguere l'ambito applicativo delle discriminazioni e della violenza per motivi fondati sul *genere* da quello delle discriminazioni e della violenza per motivi fondati sull'*identità di genere*. Ciò non deve stupire: le distinzioni analitiche elaborate a livello teorico fanno fatica ad entrare nel linguaggio giuridico e, nel complesso, lo sforzo definitorio compiuto nell'ambito del DDL Zan lascia fuori alcuni elementi di complessità che, in ogni caso, farebbero fatica a essere racchiusi in definizioni legislative. Probabilmente si è trattato di uno sforzo innecesario e, alla prova dei fatti, controproducente, perché le definizioni proposte hanno alimentato critiche e scontenti, fornendo il pretesto per affossare un provvedimento che, al di là della retorica della libertà d'espressione, incute timori soprattutto per le misure di tutela preventiva che prevedono, anche nelle scuole, la promozione di iniziative di sensibilizzazione contro l'omo-lesbo-transfobia (art. 7). Sarebbe stato preferibile, come suggerito da alcun\*, nominare le soggettività coinvolte o, ancor meglio, i sistemi di potere o gli assi di oppressione (sessismo, omofobia, lesbofobia, transfobia), per usare il lessico tipico dell'approccio intersezionale<sup>49</sup>, da cui dipendono gli atti discriminatori e violenti che si vogliono sanzionare.

### 3. Identità di genere e differenza sessuale

In ogni caso, le critiche rivolte al quadro definitorio messo a punto nel DDL Zan da parte di alcune voci, anche autorevoli, del femminismo italiano suscitano qualche perplessità. In particolare, queste critiche si appuntano contro l'uso dell'espressione 'identità del genere' (peraltro, come detto, non nuova nel panorama giuridico italiano), accusata di sostituire «l'identità basata sul sesso con un'identità basata sul genere dichiarato<sup>50</sup>»: con quest'espressione, si legge nell'appello promosso da alcune attiviste del movimento *Se non ora quando-Libere*, «la realtà dei corpi – in particolare quella dei corpi femminili – viene dissolta»<sup>51</sup>. In termini non molto distanti, secondo Silvia Niccolai, il DDL veicolerebbe l'idea secondo cui «la differenza sessuale non esiste perché è frutto di stereotipi e pregiudizi» (i.e. una costruzione sociale), «ed è una cosa negativa, perché limita l'autodeterminazione in materia sessuale (o di genere)». E poiché «storicamente, il soggetto della differenza sessuale sono le donne [...] colpire, svaloriare o negare la differenza sessuale va contro le donne»<sup>52</sup>.

Letta nella cornice della critica al genere come costruzione sociale e all'identità di genere come foriera di una incontenibile "fluidità" basata sull'autopercezione dei soggetti che la rivendicano, la differenza sessuale sembrerebbe qui riferirsi alla mera differenza biologica tra uomini e donne<sup>53</sup>. Si tratterebbe tuttavia di un'interpretazione poco caritatevole, almeno nel caso di Silvia Niccolai, il cui nome è legato alla tradizione italiana del pensiero della differenza: una tradizione nella quale il concetto di differenza sessuale assume una valenza ben più articolata<sup>54</sup>. E, in effetti, l'ulteriore critica che Niccolai

48 G. Tarello, *L'interpretazione della legge*, Milano, Giuffrè, 1980, pp. 154-155.

49 K. Crenshaw, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, in *University of Chicago Legal Forum*, 1989, pp. 139-167; Ead., *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color*, in *Stanford Law Review*, n. 43, 1991, pp. 1241-1299.

50 Disponibile su <http://www.cheliberta.it/2020/06/11/ddl-omotransfobia-il-sesso-non-si-cancella/>.

51 *Ivi*.

52 Le citazioni riportate nel testo sono tratte dall'intervento svolto da Silvia Niccolai nel webinar *Cambiare la legge Zan per salvarla*, 18 giugno 2021, che può essere letto all'indirizzo <https://www.libreriadelledonne.it/puntodivista/dallarete/cambiare-il-testo-della-legge-zan/>

53 T. Pitch, *Sul disegno di legge Zan*, post pubblicato in *Studi sulla questione criminale online*, consultabile al link: <https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2021/05/06/sul-disegno-di-legge-zan/>.

54 Come suggerisce Dolores Morondo, occorre distinguere due diversi modi di intendere la differenza sessuale nell'ambito degli studi femministi: un primo approccio intende e promuove la differenza sessuale *in senso forte*, proponendo una contro-cultura femminile in cui la differenza come marchio viene trasformata in un motivo di orgoglio, e un secondo approccio che, invece, concepisce la differenza sessuale *in senso debole*, ovvero come strumento analitico per contrastare il sistema di dominio patriarcale. Morondo riconduce al primo filone il femminismo culturale statunitense (in particolare Carole Gilligan) ma anche il femminismo della differenza francese e il pensiero della differenza sessuale italiano (in cui si iscrive il pensiero di Nic-



muove al testo normativo qui in esame è che il sesso (e dunque la stessa differenza sessuale) non sia riducibile a mero dato biologico<sup>55</sup>. Ora, se con ciò si intende sostenere che il corpo non sia solo “natura”, ma anche “cultura”, nel senso che il sesso biologico esiste ma quello che noi vediamo è comunque un sesso culturalmente percepito, sul quale è stato costruito un potente discorso culturale e normativo relativo alla sessualità e alla riproduzione, la tesi sembra del tutto condivisibile.

La storia ci ha insegnato come la (diversa) dimensione corporea di uomini e donne abbia determinato il loro (diverso) posto nel mondo secondo un ordine gerarchizzato e dualista e come il corpo sessuato, soprattutto femminile, sia stato costantemente oggetto di controllo e regolazione, anche giuridica. In particolare, proprio l’asimmetria dei sessi nella riproduzione – è un fatto che, almeno finora, siamo tutte e tutti nati da un corpo materno<sup>56</sup> – ha condizionato molti dei dispositivi patriarcali di dominio sulla libertà e sulla vita delle donne. In quanti titolari del potere generativo, queste sono state tradizionalmente percepite come una minaccia nei confronti della supremazia maschile nella sfera politica e sociale, il che spiega perché sui loro corpi l’esigenza di disciplinamento, funzionale al controllo della società, sia stata molto più avvertita rispetto a quello esercitato sui corpi maschili<sup>57</sup>. E anche oggi, a dispetto delle importanti conquiste in termini di uguaglianza giuridica tra uomini e donne, il corpo femminile continua ad essere, in misura maggiore o minore a seconda dei diversi contesti sociali e culturali, territorio di conflitti e oggetto sia di discorsi pubblici (legali, morali, politici), sia di pratiche mediche, regole, discipline, spesso sottratti al dominio delle loro titolari.

Detto questo, sembra difficile imputare al testo normativo in esame il proposito di rimuovere la storia (individuale e sociale) legata alla specifica esperienza del corpo femminile, inteso come luogo di dominio ma anche come risorsa liberatoria rispetto a modelli di relazione eteroimposti. Parlando di ‘identità di genere’ – un concetto indubbiamente controverso – l’obiettivo è piuttosto quello di offrire uno strumento giuridico di tutela nei confronti della violenza transfobica. Si può ovviamente discutere sull’opportunità di ricorrere allo strumento penale per il perseguimento di quest’obiettivo<sup>58</sup> e di farlo mediante norme antidiscriminatorie specifiche che rischiano, secondo alcune<sup>59</sup>, di incoraggiare la deriva verso le frammentazioni identitarie, di moltiplicare le domande di riconoscimento e al contempo le denunce di esclusione, alimentando atteggiamenti divisivi che prestano il fianco alle critiche strumentali delle destre reazionarie<sup>60</sup>.

---

colai), nonché alcune versioni del c.d femminismo postmoderno Al secondo approccio viene invece ricondotto il femminismo radicale, soprattutto statunitense, che trova nel pensiero di Catharine A. Mackinnon una delle sue massime esponenti: D. Morondo Taramundi, *Il dilemma della differenza nella teoria femminista del diritto*, Pesaro, Es@, 2004, pp. 23-27. In particolare, per un approfondimento sul pensiero della differenza sessuale di S. Niccolai, v. A. Simone, *Silvia Niccolai o dell’esperienza giuridica come esperienza umana*, in *Femminismo giuridico. Teorie e problemi*, Ead., I. Boiano, A. Condello (a cura di), Milano, Mondadori, 2019, pp. 131-146.

55 Scrive Niccolai a questo proposito: «Torna in voga il modello-Hegel, che il ddl presuppone: il corpo è un nulla – un dato biologico, in effetti non pensa e non sente – da cui si può prescindere con le sole operazioni della mente (l’autopercezione o identità di genere)».

56 A. Rich, *Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution* (1975), trad. it., *Nato di donna*, Garzanti, 1996.

57 T. Pitch, *Sesso e genere del e nel diritto: il femminismo giuridico*, in *Diritto come questione sociale*, E. Santoro (a cura di), Torino, Giappichelli, 2010, pp. 112 ss.

58 Da sostenitrice del diritto penale minimo, sono portata a pensare che lo strumento repressivo non sia quello più efficace per il contrasto alla violenza, perché operando dopo che la violenza è stata agita non è in grado di incidere sulla rimozione delle cause strutturali che stanno all’origine di fenomeni sociali come il sessismo, il razzismo, l’omofobia, la transfobia, l’abilismo, e così via. Detto questo, lo strumento penale può rilevarsi utile in ragione del suo potenziale simbolico, per stigmatizzare la violenza, per fissare un confine tra ciò che è tollerabile e ciò che non lo è. Viene qui in rilievo la capacità del diritto di “nominare” determinati comportamenti, e attraverso quel nome di renderli visibili e delegittimarli non solo sul piano giuridico, ma anche sul piano sociale (sul punto v. C.A. MacKinnon, *Sexual Harassment: its First Decade in Court*, (1986), trad. it. *Molestie sessuali: i primi dieci anni nei tribunali*, in *Le donne sono umane?*, A. Besussi, A. Facchi (a cura di), Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 76-93.

59 In questo senso v. le critiche mosse al DDL Zan da I. Dominijanni, *Gli effetti collaterali della legge Zan*, in *Internazionale*, 03 agosto 2020, <https://www.internazionale.it/opinione/ida-dominijanni/2020/08/03/legge-zan-effetti-collaterali>, la quale si chiede se per raggiungere lo scopo egualitario di garantire “quella pari dignità che la costituzione riconosce a ciascuna persona” non fosse preferibile introdurre nel codice penale un’aggravante per gli atti lesivi della dignità della persona (di tutte le persone, senza ulteriori specificazioni).

60 Si ripropone qui, in termini generali, il dilemma di fondo che accompagna qualsiasi percorso di riconoscimento da parte del diritto: da una parte, i soggetti per esistere (e quindi anche per essere tutelati) giuridicamente devono essere nominati, categorizzati e differenziati, dall’altra, così facendo, le categorie rischiano di ingabbiarne alcuni ed escluderne altri. Questo dilemma trova un’espressione radicale nelle prospettive queer che, se da un lato chiedono che la società riconosca «quanto

Tuttavia, non può che stupire, se non alla luce dell'eterogeneità di voci che caratterizza il vasto universo femminista, la convergenza tra gli argomenti utilizzati da alcune voci critiche di questo universo e le tradizionali resistenze conservatrici nei confronti del binarismo sessuale. Si pensi ad esempio, a questo proposito, agli argomenti tipicamente sdoganati dai detrattori della c.d. ideologia o teoria gender<sup>61</sup>, di cui il DDL Zan si sarebbe fatto cassa di risonanza<sup>62</sup>.

Se l'apertura verso il superamento del principio della certezza della separazione dei generi mediante la valorizzazione dell'autodeterminazione rispetto al dato biologico può comprensibilmente destare preoccupazioni nell'ambito del pensiero politico tradizionale (maschile) perché è proprio sulla rigida separazione dei generi che si fonda l'organizzazione sociale di matrice patriarcale, dal movimento delle donne, che di questa rigida separazione ha fatto le spese sui propri corpi, non ci si attenderebbe analoghe preoccupazioni.

Del resto, c'è un altro volto del femminismo, già da qualche tempo incline a interpretare il fenomeno della violenza di genere, quale fenomeno sistemico e strutturale, in termini inclusivi, che aprono alla possibilità di alleanze con le soggettività LGBTQI+ (e non solo): ciò nella consapevolezza della comune matrice che caratterizza la violenza maschile contro le donne e altre forme di odio e intolleranza, invisibile e manifesta, nei confronti dei corpi e delle sessualità "non conformi"<sup>63</sup>.

La mancata approvazione del DDL Zan si deve, come noto, a meccanismi politici interni al Parlamento italiano che nulla hanno a che fare con le ricordate critiche femministe; nondimeno, essa offre l'occasione per ripensare il tema delle coalizioni tra le diverse istanze di riconoscimento provenienti da soggettività discriminante. Un tema caro ad alcune teoriche dell'intersezionalità<sup>64</sup>, le quali, sul presupposto dell'interconnessione tra i vari sistemi o assi di oppressione (sessismo, razzismo, classismo, omolesbotransfobia etc.), hanno evidenziato l'importanza di superare analisi teoriche e politiche basate esclusivamente su un approccio "monocategoriale". Il superamento di tale approccio, che ancora caratterizza in larga misura il diritto antidiscriminatorio, può essere motivo di destabilizzazione, come ci ricorda Mary Matsuda<sup>65</sup>, visto che molte battaglie emancipatorie sono state condotte attraverso una forte aggregazione attorno a un'unica caratteristica identitaria. Tuttavia, l'analisi delle varie forme di subordinazione in un'ottica intersezionale può fornire un contributo importante in vista del loro sovvertimento sul piano politico. Adottare una simile prospettiva non significa necessariamente indulgere in elaborazioni "neutre" del genere che rischiano effettivamente di offuscare le dinamiche di potere che

---

sia essenziale l'acquisizione di un genere ai fini del senso stesso della propria personalità, del proprio senso di benessere, della propria prosperità fisica» (J. Butler, *Undoing Gender*, trad. it. 2014, cit., p. 156), dall'altro rifiutano l'ingerenza del diritto in quanto necessariamente (anche) escludente e veicolo di forme di assoggettamento funzionali a realizzare una non richiesta omologazione sociale. Su questo carattere ambivalente dell'approccio queer si sofferma, tra gli altri, F. Mastromartino, *Contro l'eteronormatività. La soggettività queer di fronte al dilemma del riconoscimento giuridico*, in *Le teorie critiche del diritto*, M.G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), Pisa, Pacini, 2017, pp. 231-247. Nel caso specifico del DDL Zan, il riconoscimento di tutele specifiche – mi riferisco in particolare alle soggettività LGBTQI+ – trova comunque motivi di giustificazione: non solo l'ovvia esigenza di far fronte all'innegabile aumento di manifestazioni di odio a sfondo omolesbotransfobico nel nostro paese, ma anche quella di adeguare la normativa italiana alla cornice antidiscriminatoria europea, senza contare che la mancata previsione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere quali moventi dei crimini d'odio può rendere difficoltosa la raccolta di dati statistici affidabili sulle violenze perpetrate a danno di persone gay, lesbiche e trans, per quanto l'introduzione di tutele penali non sia di per sé automatica garanzia dell'aumento di denunce da parte delle vittime: G. Viggiani, *Quando l'odio (non) diventa reato. Il punto sui crimini d'odio di matrice omotransfobica in Italia*, in questa *Rivista*, 2020, pp. 107-123.

61 Per una panoramica su questi argomenti v. S. Garbagnoli, "L'ideologia del genere": l'irresistibile ascesa di un'invenzione retorica vaticana contro la denaturalizzazione dell'ordine sessuale, in *AG. About Gender. Rivista internazionale di studi di genere*, n. 6, 2014, pp. 250-263.

62 Scrive Silvia Nicolai a questo proposito: «Secondo queste teorie [gender], la distinzione tra i due sessi è il frutto di costruzioni sociali, tradizioni, costumi, i quali chiudono gli individui in una gabbia repressiva, il 'binarismo sessuale', che esclude, stigmatizza chi in tale binarismo non si riconosce e che costringe all'eterosessualità (viene detta etero normatività). La possibilità di dirsi maschio o femmina o nessuno delle due cose, indipendentemente dal corpo che si ha – l'identità di genere - romperebbe il giogo repressivo del binarismo, la gabbia dell'etero-normatività. Il punto fondamentale è che al binomio autoritario e repressivo "binarismo sessuale/etero normatività obbligatoria" secondo le teorie di genere *equivale* la differenza sessuale» (*Cambiare la legge Zan per salvarla*, cit.).

63 Tale consapevolezza si esprime sia a livello teorico, sia a livello di pratiche di attivismo: significativa, a quest'ultimo proposito, l'esperienza maturata attorno al movimento femminista e transfemminista internazionale *Non una di meno*, che in Italia, nel 2017, ha prodotto il *Piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e la violenza dal basso*, a cui si ispira anche la presa di posizione nei confronti del DDL Zan, consultabile in <https://nonunadimeno.wordpress.com/2020/07/10/10419/>.

64 B. Bello, *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, FrancoAngeli, Milano 2020.

65 M. Matsuda, *Beside my Sister, Facing the Enemy: Legal Theory Out of Coalition*, in *Stanford Law Review*, 1991, pp. 1183-1192, spec. p. 1191.

ancora tengono sotto scacco i corpi delle donne e le loro rivendicazioni (non solo in termini di politiche di riconoscimento, ma anche di politiche redistributive, seguendo Nancy Fraser<sup>66</sup>), né comporta la rinuncia a considerare il genere come asse principale, visto e considerato che nei sistemi patriarcali il maschile si è da sempre auto rappresentato come l'universale, non solo in termini di soggettività "piena" (uomo uguale umano), ma anche in termini di soggettività "oppressa" (e quindi anche il soggetto oppresso per motivi di razza, classe e orientamento sessuale è tipicamente il maschio nero, l'operaio uomo, il gay)<sup>67</sup>.

Ragionare sulla formazione di coalizioni può piuttosto favorire il superamento di quelle "olimpiadi dell'oppressione"<sup>68</sup>, che si verificano quando i gruppi sociali marginalizzati competono l'uno con l'altro per la propria liberazione, rafforzando, al contempo, la consapevolezza delle rilevanti differenze esistenti all'interno degli stessi singoli gruppi<sup>69</sup>.

66 Secondo Nancy Fraser, le donne, a qualsiasi latitudine, sia pure in misura diversa a seconda del contesto di appartenenza, soffrono sia di ingiustizie "culturali" dovute a forme di disriconoscimento del loro status nell'ambito di rapporti gerarchizzati di genere fondati su norme androcentriche (di cui manifestazione più evidente è la violenza maschile contro le donne o la loro esclusione dalla vita pubblica), sia di ingiustizie "economiche" dovute a una distribuzione diseguale delle risorse economiche (da questo punto di vista, il genere è una categoria bifronte, in quanto le ingiustizie legate al genere intersecano sia questioni di carattere distributivo, sia questioni di carattere culturale). Diversamente, le minoranze sessuali, che ovviamente intercettano anche parte del più ampio "gruppo" delle donne, sono presentate da Fraser come l'esempio tipico di gruppi che soffrono solo di ingiustizie culturali riconducibili a una differenziazione di status che conferisce una "forma naturale e legittima all'eterosessualità" e una "forma "perversa e indegna all'omosessualità". Ciò non significa che le persone LGBTQI+ non soffrano pregiudizi economici a motivo del loro orientamento sessuale o identità di genere non conforme, ma tali pregiudizi dipendono dalla vigenza di modelli culturali eteronormativi e non, dunque, da questioni di carattere distributivo: v. N. Fraser, *Giustizia sociale nell'era della politica dell'identità. Redistribuzione, riconoscimento e partecipazione*, in *Redistribuzione o riconoscimento? Lotte di genere e diseguaglianze economiche*, N. Fraser, A. Honneth (a cura di), Roma, Meltemi, 2007, p. 28. Più di recente, come noto, accanto alla dimensione culturale del riconoscimento e a quella economica della redistribuzione, Fraser ha aggiunto nella sua teoria della giustizia una terza dimensione specificatamente politica, quella della rappresentanza: N. Fraser, *Scales of Justice. Reimagining Political Space in a Globalizing World*, Cambridge (UK), Polity Press, 2008, pp. 224 ss.

67 In questi termini D. Morondo, *Un caffè da Starbucks. Intersezionalità e disgregazione del soggetto nella sfida del diritto antidiscriminatorio*, in *Ragion Pratica*, n. 37, 2011, p. 382.

68 E. Martinez, *Beyond Black/White: the Racisms of Our Times*, in *Social Justice*, n. 20, 1993, pp. 22-34. Devo questo spunto a B. Bello, *Intersezionalità*, cit., p. 113.

69 A. Carastathis, *Identity as Potential Coalitions*, in *Signs. Journal of Women in Culture and Society*, n. 38, pp. 941-965; Ead, *Intersectionality: Origins, Contestations, Horizons*, Lincoln-London, University of Nebraska Press, 2016, spec. pp. 188 ss.